

P. 3443/19

25 NOV. 2019



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

All'Organo di revisione dei conti  
e, p.c. Al Sindaco  
Al Responsabile dei Servizi Finanziari  
del Comune di Valle Salimbene (PV)

**OGGETTO:** Controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Questionario redatto dall'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2016. Esito istruttoria questionario.

A seguito dell'esame del questionario in oggetto relativo al Comune di Valle Salimbene, presa, altresì, visione della relazione dell'organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL, si dispone, allo stato degli atti esaminati, l'archiviazione del questionario sul rendiconto 2016, raccomandando, tuttavia, all'Ente di:

1. provvedere alla tempestiva trasmissione della nota informativa di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., recante la conciliazione dei rapporti debitori e creditori con le società e gli organismi partecipati asseverata dai rispettivi organi di revisione, già oggetto di rilievo da parte della Sezione per gli esercizi 2014 e 2015;
2. attenersi scrupolosamente, per la corretta quantificazione del F.C.D.E. da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare nel risultato di amministrazione, ai criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, considerando tutte le tipologie di entrata previste dallo stesso principio e rammentando che il metodo di calcolo del F.C.D.E. c.d. semplificato può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018, tenendo debitamente conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri agli esercizi successivi. Si richiama, inoltre, quanto stabilisce il citato principio contabile in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per cui non è possibile il suo utilizzo fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato;
3. curare la scrupolosa osservanza dei principi contabili nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, prestando particolare attenzione al volume di residui conservati al 31.12 provenienti da esercizi precedenti;
4. monitorare l'efficienza nell'attività di riscossione delle entrate, con particolare riferimento alle misure di contrasto all'evasione tributaria;



5. monitorare costantemente, come già rilevato anche dall'organo di revisione, l'andamento dei contenziosi in essere, valutando l'opportunità di un adeguamento dell'ammontare del fondo rischi contenzioso nell'ambito della parte accantonata del risultato di amministrazione al 31.12;

6. tenere debitamente conto dei rilievi contenuti nella relazione dell'organo di revisione relativamente alla gestione del patrimonio.

Alla verifica di tali aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2017, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, per quanto di competenza.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato istruttore  
dott. Ottavio Caleo

CALEO  
OTTAVIO  
CORTE DEI  
CONTI  
22.11.2019  
10:17:42  
UTC

